

Verbale di Assemblea del 14 maggio 2022
dell'Associazione "Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo"

In data 14 maggio 2022, alle ore 15,00, si è riunita presso la sede sociale, l'Assemblea dell'Associazione Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Claudia Esabotini che, constatato che sono presenti n. ³⁰ soci aventi diritto al voto su n. ³⁶ soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione**, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Angela Villani.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 maggio 2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

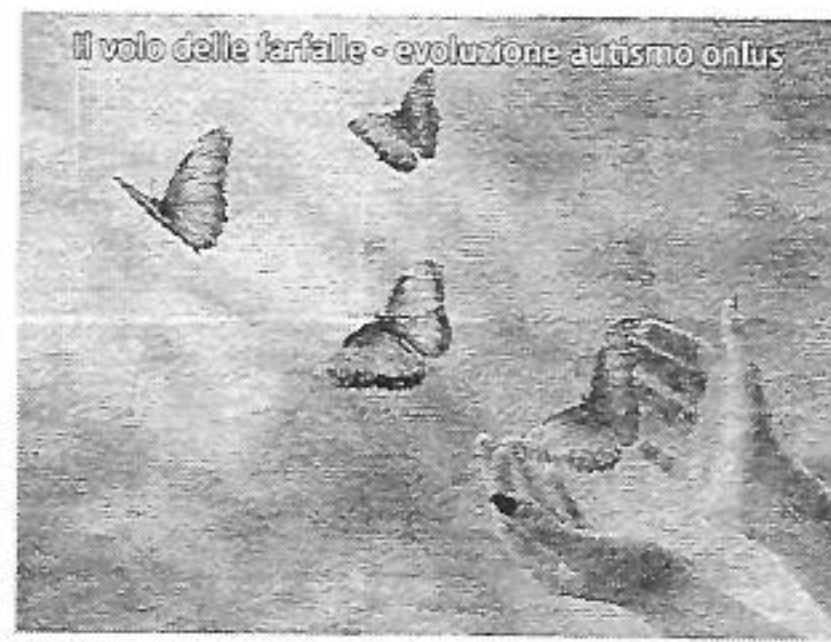
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, a maggioranza qualificata, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.

Il Presidente <i>Claudia Esabotini</i> <i>Piero Spurio</i> <i>Roberto Di Lorenzo</i> <i>Mariastella Pelli</i> <i>Silvana Sereni</i> <i>V. Di</i> <i>Santi Cleopatra</i> <i>De Fazio</i>	<i>Bruno Bruni</i> <i>Anna Maria</i> <i>Anna Maria</i> <i>Anna Maria</i> <i>Anna Maria</i> <i>Anna Maria</i> <i>Anna Maria</i>	Il segretario verbalizzante <i>Angela Villani</i> <i>Patrizia Fattori</i> <i>Irene Gato</i> <i>Paolo Chini</i> <i>Roberto Citroni</i> <i>Gregorio Supa</i> <i>Roberto</i> <i>Roberto</i> <i>V. H. H. H.</i> <i>Roberto</i>
---	---	---



STATUTO ASSOCIAZIONE “IL VOLO DELLE FARFALLE- EVOLUZIONE AUTISMO”

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: "IL VOLO DELLE FARFALLE- EVOLUZIONE AUTISMO" con sede in Reggio Calabria via Saracinello n. 171.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ETS (RUNTS).

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - promuovere e sensibilizzare sulle tematiche attinenti il terzo settore e la sanità con particolare focus sulla sindrome dello spettro autistico;
 - promuovere ed effettuare, formando ed organizzando gruppi tra i suoi tesserati, studi e ricerche sugli effetti, i sintomi, le nuove terapie per la lotta alla sindrome dello spettro autistico;
 - mettere in atto tutte le azioni ed iniziative pubblicitarie per il raggiungimento di tale scopo;
 - organizzare eventi di promozione, sensibilizzazione, diffusione di idee ed informazioni, raccolte fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,

inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo;

- promuovere ed organizzare gruppi di sostegno per famiglie con membri affetti da sindrome dello spettro autistico;
- promuovere e partecipare ad iniziative, assemblee, riunioni pubbliche o private per il raggiungimento dei suoi scopi;

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
5. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Ogni associato, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione;
6. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunicherà le modalità ed i tempi per effettuare l'accesso al diretto interessato.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione

ART. 6

(I volontari)

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Il Vicepresidente;
 - Il Segretario
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- nominare e revoca i componenti degli organi sociali, eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10

(L'Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria deve:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni

- di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 5. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: •sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; •sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; •sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da n. 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione; compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 14

(Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo e può essere riconfermato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente nomina un segretario del Consiglio Direttivo che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione.
3. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Presidente presiede le riunioni dell'assemblea, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione.
4. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

ART. 15

(Organo di Controllo e Organo di Revisione)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.
5. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

6. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
7. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 16

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
 - d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 17

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Firmato:

Claudio Zebbi

De Leo L. L.

Maristella Telli

Silvana Servais

Vilhi Aere

Santi Ceppato

Raffaella Ferro

Vilhi Bry

Franco Stella

Stano Gato

Raffaella Uchi

Roberto Citrone

Roberto Lino

V. Antonio Abene

Filippo

Piero Tura

Betti Fatima

Riccardo Neri

Renzo Branc

Lucio Balle

Antonio Balle

